

COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO

Provincia di Grosseto



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE E L'USO DELLA PALESTRA COMUNALE

Approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 20/02/2014

Regolamento per la gestione e l'uso della palestra comunale

INDICE

TITOLO I: PRINCIPI GENERALI

Articolo 1: Definizioni

Articolo 2: Oggetto e finalità

Articolo 3: Classificazione delle attività sportive

TITOLO II: DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE IN USO DELLA PALESTRA

Articolo 4: Destinatari della concessione di spazi

Articolo 5: Principi e criteri per l'assegnazione in uso

Articolo 6: Sospensione, decadenza e revoca delle assegnazioni

TITOLO III: DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE E GESTIONE DELLA PALESTRA

Articolo 7: Modalità di gestione della palestra

Articolo 8: Concessione in gestione ed uso

Articolo 9: Norme generali sulla vigilanza

Articolo 10: Norme generali sulla manutenzione straordinaria e attrezzature

Articolo 11: Risoluzione e revoca delle concessioni

TITOLO IV: TARIFFE

Articolo 12: Tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali

Articolo 13: Modalità di riscossione delle tariffe

TITOLO V: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 14: Rinvii

Articolo 15: Norme transitorie, entrata in vigore e abrogazione di norme

TITOLO I: PRINCIPI GENERALI

Articolo 1: Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento s'intende:

- a) per Comune il Comune di Isola del Giglio;
- b) per palestra, il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive e motorie;
- c) per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, professionistico, amatoriale, ricreativo, rieducativo, o rivolta al benessere della persona, nonché a favorire l'aggregazione sociale;
- d) per assegnazione in uso, il provvedimento con il quale il Comune autorizza l'utilizzo di uno spazio attrezzato all'interno della palestra per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
- e) per concessione in gestione ed uso, il provvedimento con il quale il Comune concede la gestione della palestra e l'uso di spazi attrezzati in esso compresi, per lo svolgimento di determinate attività;
- f) per concessione in gestione, il procedimento con il quale il Comune affida l'intera gestione della palestra;
- g) per concessione di costruzione e gestione, l'abbinamento di attività di manutenzione e costruzione con attività di gestione delle strutture;

Articolo 2: Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, nel rispetto della legge vigente in materia, ha per oggetto la disciplina delle modalità di utilizzo e di gestione della palestra di proprietà comunale.
2. La palestra e le attrezzature in essa esistenti, sono destinate ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria, ricreativa e sociale, nell'ambito di un'organizzazione delle risorse rinvenibili sul territorio comunale volta a valorizzare il sistema di rete delle strutture destinate allo sport.
3. Il Comune persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria mettendo la palestra a disposizione delle scuole e dei soggetti che svolgono le attività sportive definite di pubblico interesse.
4. Particolare rilievo è dato a forme di promozione delle attività motorie nelle scuole attraverso un'offerta formativa integrata che verrà gestita in maniera unitaria dall'amministrazione comunale, dopo un'attenta verifica dei bisogni espressi dal territorio.

Articolo 3: Classificazione delle attività sportive

1. Ai fini del presente regolamento le attività sportive sono classificabili in:

- a) attività motoria a favore dei disabili e degli anziani, attività formativa per bambini, preadolescenti e adolescenti, attività sportiva per le scuole, attività sportiva degli adulti intesa come strumento amatoriale di tutela della salute e l'attività ricreativa e sociale dei cittadini;
- b) attività agonistica svolta mediante preparazione e disputa di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi ed Enti riconosciuti dal C.O.N.I..

TITOLO II: DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE IN USO DELLA PALESTRA

Articolo 4: Destinatari della concessione in uso

La palestra è concessa in uso ai seguenti soggetti:

- a) Istituzioni scolastiche;
 - b) Federazioni sportive nazionali e discipline associate affiliate al CONI;
 - c) Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
 - d) Associazioni sportive dilettantistiche;
 - e) Società sportive professionistiche;
 - f) Associazioni sportive studentesche e/o gruppi sportivi scolastici;
 - g) Associazioni del tempo libero per l'effettuazione di attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali;
 - h) Persone singole o aggregate in squadre occasionali per lo svolgimento di attività sportive.
- In via residuale gli spazi possono essere concessi in uso anche a soggetti aventi fini di lucro.

Articolo 5: Principi e criteri per l'assegnazione in uso

1. Le domande di assegnazione da parte dei soggetti di cui all'Articolo 5, vengono presentate: all'Ufficio Segreteria del Comune; la domanda viene effettuata su un modello prodotto dall'Ufficio e approvato con atto del Responsabile del Servizio.
2. Nell'assegnare gli spazi annualmente l'Ufficio, verificata l'adeguatezza dell'impianto in relazione al tipo di attività sportiva che il richiedente intende praticarvi, adotta i seguenti principi:
 - a) garantire imparzialità, eguaglianza, garanzia d'accesso a tutti i cittadini e massimo utilizzo;
 - b) valorizzare l'attività agonistica garantendo alle società sportive gli spazi utili allo svolgimento delle gare e degli allenamenti anche in considerazione dei risultati ottenuti;
 - c) valorizzare le attività sportive dilettantistiche e amatoriali quali strumenti indispensabili per la tutela della salute e lo sviluppo e la coesione sociale;
 - d) favorire le attività a supporto di soggetti deboli o svantaggiati;
 - e) garantire lo sviluppo della attività motoria e la promozione dello sport tra i giovani;
 - f) garantire la massima pluralità di soggetti utilizzatori, pur concentrando gli usi nei singoli impianti per evitare inefficienze legate ad una eccessiva frammentazione;
 - g) privilegiare nell'assegnazione i soggetti indicati nell'art. 4 aventi sede nel territorio del Comune.
3. La palestra può essere concessa in uso annuale, intendendosi anno sportivo o per uso straordinario, se compatibile con la programmazione annuale.
4. A società o associazioni che, in occasione di precedenti concessioni, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l'utilizzo dell'impianto, non potrà essere concesso l'uso degli impianti:
 - a) fino a ottemperanza del debito se la violazione riguarda il pagamento degli spazi;
 - b) per un periodo determinato in virtù della gravità della violazione contestata, fatta salva la possibilità di applicare congiuntamente sanzioni pecuniarie previste dal disciplinare tecnico.
5. In caso di pluralità di richieste di un impianto per la medesima fascia oraria, l'assegnazione avverrà dopo aver valutato complessivamente e comparativamente i seguenti criteri in base ai soggetti richiedenti e alle attività svolte:
 - a) Attività agonistica e loro livello (svolgimento campionati nazionali, regionali, provinciali, campionati federali o promozionali....);

- b) Società o associazioni che garantiscano sull'impianto il maggior numero di praticanti.
 - c) Attività svolta per il settore giovanile, per adulti ed anziani o per portatori di handicap e soggetti con difficoltà psichica e/o sociale;
 - d) Società o Associazioni che praticano discipline diffuse in misura minore sul territorio;
 - e) Società radicate nel territorio sede dell'impianto.
6. La durata dell'assegnazione annuale ha validità limitatamente alla stagione sportiva per cui viene rilasciata se non altrimenti specificato nell'atto di concessione.
7. L'uso straordinario o occasionale della palestra, può essere autorizzato dai soggetti di cui al presente articolo, comma 1, purché non si modifichi la programmazione già effettuata o comporti variazioni condivise. Le domande dovranno pervenire al soggetto competente prima della data prevista per l'uso dell'impianto, nella domanda deve essere specificato il giorno, l'ora di inizio e di fine dell'attività, le generalità del responsabile dell'attività stessa.

Articolo 6: Sospensione, decadenza e revoca delle assegnazioni

1. L'Ufficio competente può sospendere le assegnazioni in uso degli impianti sportivi in caso di necessità per lo svolgimento di manifestazioni sportive di particolare importanza promosse dall'Amministrazione, per improrogabili interventi di manutenzione, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore che rendano gli impianti inagibili, con le modalità previste dalla concessione d'uso. In tali casi gli assegnatari non dovranno corrispondere al titolare della gestione le tariffe dovute per gli spazi non fruiti.
2. L'Ufficio competente ha facoltà di dichiarare la decadenza dalle assegnazioni in uso, ovvero di non procedere alle assegnazioni, quando rispettivamente gli assegnatari o i richiedenti:
- a) risultino morosi nel pagamento delle tariffe;
 - b) abbiano violato le norme del presente regolamento;
 - c) abbiano violato le disposizioni integrative adottate dall'Ufficio competente o contenute nell'atto di assegnazione;
 - d) abbiano arrecato danni alle strutture degli impianti sportivi e non abbiano tempestivamente proceduto al ripristino o al risarcimento;
- In caso di concessione di gestione da parte di terzi, il gestore può procedere alla decadenza dalle assegnazioni in uso in base alle condizioni sopra riportate, il provvedimento dovrà essere avallato dall'Ufficio competente.
3. L'Ufficio competente può revocare le assegnazioni in uso degli impianti sportivi:
- a) per sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento della concessione;
 - b) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
 - c) per nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

TITOLO III: DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE E GESTIONE DELLA PALESTRA

Articolo 7: Modalità di gestione della palestra

1. La gestione della palestra avviene direttamente o attraverso rapporti concessori con terzi.
2. I rapporti concessori con terzi sono regolati da una convenzione di gestione con i seguenti contenuti minimi:
- Identificazione dell'impianto sportivo e dell'oggetto della concessione;
 - durata della convenzione;
 - attività di sorveglianza, custodia, pulizia degli impianti gestiti e delle attrezzature presenti;
 - programmazione dell'uso sportivo e non sportivo;
 - gestione delle attività connesse (bar, pubblicità commerciale e sponsorizzazioni, punti vendita)

- applicazione e riscossione tariffe;
 - manutenzione ordinaria e cura dell'impianto, nomina responsabile tecnico;
 - norme sul personale in servizio;
 - garanzie;
 - forme di controllo da parte del Comune;
 - obbligo per il concessionario di redigere una contabilità separata relativamente alla gestione in concessione e forme di comunicazione obbligatoria verso il Comune.
- Il contenuto minimo delle convenzioni sarà integrato da norme specifiche strettamente legate alle condizioni gestionali e alla natura dell'impianto in oggetto.

Articolo 8: Concessione in gestione ed uso

1. Si stabilisce un rapporto di concessione in gestione ed uso quando l'impianto viene affidato ad un soggetto utilizzatore, società o Associazione Sportiva, con le seguenti condizioni:
 - a. è a carico del concessionario l'onere di custodire, pulire, allestire (ove necessario) gli spazi sportivi, effettuare la manutenzione minuta ed eventualmente la corresponsione di quota parte utenze;
 - b. in considerazione dell'accollo da parte del concessionario degli oneri previsti dalla precedente lett. a), le quote previste dal tariffario comunale, dovute dagli altri assegnatari dello spazio, sono rimosse dal concessionario stesso; per il proprio uso il concessionario pagherà una tariffa ridotta stabilita nella concessione in relazione al tariffario Comunale e ai costi di esercizio del singolo impianto.
 - c. spetta al Comune la programmazione dell'uso degli spazi, il pagamento delle utenze e delle assicurazioni, la manutenzione ordinaria e straordinaria dello spazio;
 2. I soggetti interessati alla concessione di gestione ed uso dovranno manifestare tale interesse contestualmente alla domanda di utilizzo degli spazi da presentarsi nei modi e nei termini stabiliti dall'Amministrazione.
- In caso di pluralità di domande di gestione ed uso si affida la concessione in virtù dei seguenti criteri:
- Uso prevalente dell'impianto, intendendo per prevalente una percentuale almeno del 65% sull'uso complessivo;
 - Radicamento sociale e sportivo sul territorio (n. tesserati, n. dei fruitori dell'attività sportiva, uso dell'impianto nel quinquennio...)
 - Valenza sociale del proponente (associazione e/o attività di supporto alle fasce deboli).
3. La durata della concessione in gestione ed uso corrisponde di norma a quella prevista pari ad anni tre. Tuttavia può essere stabilita una durata maggiore, la quale però non può costituire un criterio di preferenza nelle assegnazioni annuali degli spazi.
 4. La concessione in gestione e uso può essere disposta anche per l'uso straordinario degli impianti (giornaliero o plurigiornaliero) con modalità da stabilirsi nell'atto di concessione d'uso e gestione o apposito documento redatto per l'evento.

Articolo 9: Norme generali sulla vigilanza

1. Il concessionario d'uso è tenuto nel rispetto delle norme del presente regolamento:
 - a) alla corretta utilizzazione dell'impianto;
 - b) alla vigilanza e all'allontanamento di soggetti responsabili di comportamenti pregiudizievoli al buon funzionamento dell'impianto o al corretto svolgimento delle attività.
2. Il Comune, attraverso il proprio Ufficio e l'eventuale concessionario della gestione, hanno il dovere di vigilare sul corretto utilizzo e la buona conservazione degli impianti sportivi.

3. La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sugli assegnatari in uso e sui concessionari della gestione.

Articolo 10: Norme generali sulla manutenzione straordinaria e attrezzature

1. Le opere di manutenzione straordinaria sono a carico dell'Amministrazione Comunale anche per l'impianto dato in concessione a terzi. Il Concessionario ha l'obbligo di segnalare la necessità di interventi di manutenzione straordinaria al Comune.

2. Il Concessionario può richiedere al Comune di effettuare direttamente interventi di manutenzione straordinaria o di miglioria finalizzate alle strutture sportive dell'impianto, richiedendo un contributo a rimborso, totale o parziale, fino ad un importo massimo di euro 10.000,00 IVA esclusa. La Giunta Comunale delibera l'autorizzazione all'effettuazione degli interventi in relazione all'urgenza e alla disponibilità di Bilancio.

3. Qualora il Concessionario svolga lavori di manutenzione straordinaria senza la necessaria autorizzazione preventiva dell'Amministrazione, quest'ultima può, a sua discrezione e senza che il Concessionario possa avanzare alcuna pretesa al riguardo, procedere all'acquisizione a titolo gratuito dei lavori nel patrimonio del Comune, ovvero chiedere al Concessionario la remissione in pristino o ripristino della situazione precedente i lavori.

4. Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall'Amministrazione Comunale ai Concessionari possono da questi, ad alcun titolo, essere alienati o distrutti; i contratti di gestione devono contenere le condizioni per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione.

Articolo 11: Risoluzione e revoca delle concessioni

1. Il Comune, attraverso l'Ufficio competente, dichiara risolta la concessione degli impianti sportivi quando:

- a) i pagamenti delle utenze sono effettuati con ritardi superiori a tre mesi;
- b) la manutenzione ordinaria non è effettuata secondo le specifiche tecniche dettate dall'Ufficio competente comunale e quindi possa recare pregiudizio allo stato di funzionalità degli impianti e della conservazione degli immobili;
- c) i concessionari si siano resi inadempienti nei confronti del Comune nell'esecuzione delle prestazioni a loro carico.

2. Il Comune, attraverso l'Ufficio competente, revoca le concessioni di gestione degli impianti sportivi, fatte salve le conseguenze previste dall'art. 21 quinquies della Legge 241/90 e smi, quando:

- a) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
- b) per sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento della concessione;
- c) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
- d) per nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

TITOLO IV: TARIFFE

Articolo 12: Tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali

1. Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti e degli assegnatari il pagamento anticipato delle tariffe.

2. Il Comune nella definizione delle tariffe deve tenere conto del livello dei singoli impianti, del costo di gestione, delle tipologie di utilizzo da parte degli utenti e delle agevolazioni volte a favorire l'agonismo, l'attività motoria delle scuole, l'accesso dei giovani e dei soggetti deboli.
3. Il tariffario deve prevedere tariffe maggiorate nel caso di utilizzo degli impianti per manifestazioni extra sportive.

Articolo 13: Modalità di riscossione delle tariffe

1. Il pagamento delle tariffe da parte degli utenti e degli assegnatari è anticipato, almeno in quota parte nella misura del 20%, salvo eccezioni motivate che devono essere contenute nei rispettivi atti di concessione di uso o di gestione.
2. I concessionari e gli assegnatari che non ottemperino agli obblighi stabiliti dal presente articolo, oltre a quanto previsto dagli altri articoli del presente regolamento, sono esclusi da ogni successiva gestione e assegnazione degli impianti.

TITOLO V: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 14: Rinvii

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia:
 - a) per le forme di concessione in gestione degli impianti sportivi alla vigente normativa in materia di concessioni ed appalti, all' art. 90 comma 25 della L. n. 289 del 27.12.2002 e alla conseguente legge 6/2005 della Regione Toscana:
"Disciplina delle modalità di affidamento di impianti sportivi da parte degli enti pubblici territoriali della Toscana." ;
 - b) per l'utilizzo di impianti sportivi scolastici alle leggi 04/08/1977, n. 517 e s.m.i. e 11/01/1996, n. 23, DPR 567 del 10.10.1996 e art. 90 comma 26 della L. 289 del 27.12.2001;
 - c) per l'individuazione degli elementi di riferimento riguardanti i soggetti che svolgono attività sportive alla legge del 23/03/1981, n. 91 e successive modificazioni ed integrazioni e all'art. 90 legge 289/2002 relativo alle disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica e s.m.i;
 - d) per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate alle disposizioni delle singole Federazioni sportive e degli Enti di promozione sportiva affiliati al CONI;
 - e) per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva alla normativa generale e specifica inerente gli enti di promozione sportiva;
2. Per i profili contabili e fiscali relativi all'esazione delle tariffe ed ai corrispettivi o canoni non disciplinati dal presente regolamento si rinvia alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente.

Articolo 15: Norme transitorie, entrata in vigore e abrogazione di norme

1. Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. Il vigente sistema tariffario degli impianti sportivi conserva la sua efficacia fino all'approvazione delle nuove disposizioni da parte del Consiglio da adottarsi nel rispetto degli indirizzi contenuti nel presente regolamento.

